

DIVIETO CONSUMO ALCOL

Il datore di lavoro deve, in base alla Legge 125/2001, "valutare, richiedendo in particolare la collaborazione del medico competente, il rischio legato all'assunzione di alcolici nella propria azienda". Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici.

Secondo gli attuali riferimenti normativi in vigore, l'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientra tra quelle ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. E' vietata pertanto l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e chiunque svolga la mansione sopraelencata può essere sottoposto a controllo sanitario mirato ai sensi della normativa in vigore, effettuato o dal Medico Competente o dai servizi SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell'ASL.

Punto di partenza è il **D.Lgs. n. 81/2008**, ovvero il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che nella gerarchia delle fonti giuridiche è la norma primaria alla quale occorre fare riferimento per stabilire gli obblighi di [sorveglianza sanitaria](#) in materia di rischi collegati all'[alcol](#).

In particolare l'art. n. 41 ove viene espressamente indicato che le visite mediche che seguono il protocollo di sorveglianza sanitaria "sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti *nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento*".

Con certezza si può definire che *tali casi e condizioni* sono individuabili in due disposizioni in vigore nel nostro Ordinamento e precisamente:

- la **Legge 30 marzo 2001, n. 125** ovvero legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati che nell'art. 15 cita le disposizioni secondo cui "nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l'incolumità o la salute dei terzi, *individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità*, è fatto **divieto di assunzione e di somministrazione di [bevande alcoliche](#) e [superalcoliche](#)**".
- Il Provvedimento del 16 marzo 2006 che contiene l'intesa in materia di individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, emanata ai sensi del 1° comma dell'art. 15 della suddetta legge 125/2001. Un elenco di

14 attività lavorative che al punto 6) cita appunto attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

Questi i punti fissi della normativa in materia di alcol e problemi alcol correlati: pertanto il **dirigente scolastico** deve, in base allo stesso Allegato della Legge 125/2001, valutare il rischio legato all'assunzione di alcolici all'interno della sede scolastica, richiedendo in particolare la collaborazione del [medico competente](#) se presente.

Numerose sono le problematiche, comprese le implicazioni etiche connesse ai "controlli alcolimetrici" previsti dall'art. 15 della Legge 125/2001, quali, ad esempio, la tipologia di test da eseguire, la modalità ed il momento di esecuzione degli stessi.

Manca ancora di fatto ad oggi una normativa ad hoc che disciplini la verifica e le conseguenze dello stato di etilista cronico.

Inoltre il **comma 4 bis** del succitato art. 41 del Testo Unico aggiunge che è "prevista, con Accordo da ratificare in Conferenza Stato Regioni, una rivisitazione delle modalità di accertamento dell'[alcol dipendenza](#)".

Essenziale è un'adeguata informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti, dei Rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori stessi; vengono qui proposte alcune indicazioni in merito alle **disposizioni e istruzioni** da impartire quali:

- "nota formale ai lavoratori affinché non assumano alcolici neppure prima di iniziare il lavoro o durante le [pause pranzo](#), in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo;
- ribadire in tale documento che il medico competente ha facoltà di effettuare controlli alcolimetrici e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un allontanamento dalla [mansione a rischio](#)."

Viene inoltre ricordato che:

- la sicurezza relativa al [consumo di alcol](#) sul luogo di lavoro è una parte del complesso problema della sicurezza sul lavoro aziendale che deve essere garantita in tutti i suoi aspetti;
- l'assunzione di alcolici è un **rischio aggiuntivo**, di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone;

- il rischio di andare incontro ad infortuni sul lavoro legati al consumo di bevande alcoliche è proporzionale ai livelli di alcolemia ed aumenta in maniera notevole soprattutto in situazioni di 'alcolemia elevata';

Il consumo di bevande alcoliche rientra nella valutazione dei rischi; pertanto "in presenza di attività lavorative che rientrano nell'allegato dell'intesa del 16 marzo 2006, il Datore di lavoro obbligatoriamente deve aggiornare tale valutazione con questo rischio aggiuntivo.

Non si deve comunque dimenticare che "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va temperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di [sostanze alcoliche](#), tenuto da altri lavoratori".

Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione asl alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

[...]

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:

1. il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.

2. il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.

3. il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla

mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.

In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro.

I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi.

Il medico aziendale è autorizzato dalla legge (art. 41 comma 4 D.Lgs. 81/08) ad effettuare accertamenti per verificare lo stato di sobrietà.

A differenza della circolazione stradale ove è ammesso un tasso di alcool fino a 0,5 per quanto riguarda il lavoro il tasso rilevato deve essere = 0

Attenzione: per risultare negativi occorre astenersi dal bere anche solo modiche quantità già due/tre ore prima dall'inizio dell'orario di lavoro.